

COMUNE DI GUBBIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Delega	6
Art. 4 – Durata delle concessioni.....	7
Art. 5 – Orari	7
Art. 6 – Fiere e mercati specializzati	7
TITOLO II – MERCATI	8
Art. 7 – Mercato settimanale	8
Art. 8 – Assegnazione dei posteggi	9
Art. 8-bis – Assegnazione temporanea dei posteggi.....	9
Art. 8-ter – Miglioria e scambio consensuale	10
Art. 9 – Registrazione delle presenze nel mercato	11
TITOLO III – FIERE.....	13
Art. 10 – Fiere	13
Art. 11 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere.....	14
Art. 11-bis – Registrazione delle presenze nelle fiere	15
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO.....	16
Art. 12 – Posteggi fuori mercato	16
Art. 13 – Concessioni ed autorizzazioni temporanee di posteggio	18
TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	20
Art. 14 – Permanenza nel medesimo luogo.....	20
Art. 15 – Zone vietate.....	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI	21
Art. 16 – Uso del posteggio.....	21
Art. 16-bis – Sospensione, soppressione, spostamento di sede e modifica degli orari	23
Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione.....	24
Art. 18 – Obblighi di esposizione	24
Art. 19 – Vigilanza e sanzioni	25
Art. 20 – Rilascio delle autorizzazioni itineranti.....	26
Art. 21 – Sospensione dell’attività	26
Art. 22 – Rinvio	26

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10, comunque e da chiunque venga esercitato nel Comune di Gubbio.

2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria del settore e quelle dei consumatori rappresentative a livello provinciale, nelle loro rappresentanze locali se esistenti.

3. Il regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con la medesima procedura di approvazione. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

4. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento e di conseguenza non sono soggette alla procedura della legge regionale n. 10/2014, le eventuali variazioni già espressamente previste nel regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.

5. Il presente atto abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Gubbio in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- b) per aree pubbliche le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per decreto, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.

- 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- d) per legge regionale, la L.R. Umbria n. 10 del 13 giugno 2014;
 - e) mercato: l’area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o, eventualmente, l’area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi;
 - f) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - g) mercato specializzato: quello in cui l’ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
 - h) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - i) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
 - j) mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l’antiquariato, l’oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
 - k) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o, eventualmente, su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;
 - l) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 1065 della legge 27

dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;

- m) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
- n) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi, non necessariamente contigui, in cui il mercato, o la fiera, è eventualmente suddiviso con riferimento al settore merceologico o merceologia trattato;
- o) per posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- p) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio o l'atto rilasciato dal Comune di residenza o in cui ha sede legale la società di persone per il commercio in forma itinerante;
- q) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- r) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
- s) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all' articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei

gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

- t) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- u) per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati, posteggi fuori mercato o fiere;
- v) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
- w) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- x) per presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

2. Sono fatte salve le altre definizioni previste all'art. 27 del d.lgs. n. 114/98 e all'art. 35 della L.R. n. 10/2014.

Art. 3 – Delega

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività è consentito a condizione che si tratti:

- a) di un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S.;
- b) un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
- c) i soggetti indicati alle lettere a) e b) siano in possesso di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA.

Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei (6) mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.

Art. 4 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, ai sensi dell'art. 11 della Legge 30 dicembre 2023 n. 214.

[2.]

3. Le concessioni di posteggio sono revocate per mancata utilizzazione nei casi previsti dall'art. 29 del decreto e dalla legge regionale, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.

4. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 5 – Orari

1. Tutti gli orari di vendita, salvo quelli espressamente riportati nel presente regolamento, devono rispettare la normativa vigente in materia.

Art. 6 – Fiere e mercati specializzati

1. La Giunta Comunale, tramite apposite e specifiche delibere, è delegata alla istituzione, in via sperimentale, di specifiche fiere a tema e alla conseguente individuazione del numero dei posteggi ammissibili, dei criteri per la loro assegnazione, degli orari di vendita e di quanto altro necessario per un loro funzionamento, anche inquadrando le manifestazioni, ricorrendone i presupposti, nelle mostre o mostre-mercato disciplinate dalla legge regionale.

2. Al termine della fase sperimentale il Consiglio Comunale viene chiamato a valutare l'opportunità di istituire formalmente la fiera o mostra-mercato istituita in via sperimentale con apposita deliberazione.

TITOLO II – MERCATI

Art. 7 – Mercato settimanale

1. Il presente regolamento stabilisce lo svolgimento del mercato settimanale con cadenza ogni martedì nell'area di Piazza 40 Martiri, ovvero in altra area individuata con successiva deliberazione della Giunta Comunale, anche prevedendo una diversa localizzazione dei posteggi in relazione alle categorie merceologiche o secondo ulteriori criteri organizzativi.

2. Nel mercato di Piazza 40 Martiri sono previsti 101 posteggi, di cui n. 11 riservati per la vendita di prodotti del settore alimentazione, n. 4 riservati ai produttori agricoli, n. 2 riservati a soggetti portatori di handicap e n. 1 riservato al commercio equo e solidale; la localizzazione dei posteggi potrà subire variazioni a seguito dello spostamento del mercato in altro luogo, garantendo comunque il diritto dei titolari dei posteggi mercatali ad operare in luogo idoneo.

3. La planimetria dell'area mercatale, con l'individuazione dei posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione, o con successivi provvedimenti della Giunta Comunale, può essere disposta la settorializzazione del mercato, anche mediante suddivisione dei posteggi per categorie merceologiche o secondo ulteriori criteri organizzativi ritenuti funzionali al miglior assetto dell'area mercatale.

4. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.00. La verifica dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee viene effettuata alle ore 7.30. Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio non risulti occupato entro le ore 7.30.

5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro le 14.00. La mancata pulizia del posteggio comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 19, comma 5, del presente regolamento.

6. L'operatore che lascia libero il posteggio prima delle ore 11.00, salvo cause di forza maggiore provate dall'esercente e verificate dagli organi di vigilanza, viene considerato assente.

7. Gli uffici comunali, dopo aver verificato la eventuale coincidenza di manifestazioni, eventi o festività con il martedì, qualora possibile di concerto con le associazioni di categoria, individuano le giornate mercatali compensative per i mercati non esercitabili.

[8]

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi vacanti nel mercato settimanale, mediante concessione di durata decennale, è effettuata previo esperimento delle procedure selettive e secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva, sia individuale sia societaria, ai fini previdenziali e assistenziali.

[2.]

3. Avendo il Comune fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi, per operatori del commercio su area pubblica, in alimentazione e non, gli interessati nell'istanza devono specificare uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere fissando il relativo ordine di preferenza.

4. Fatti salvi i diritti quesiti, il numero di autorizzazioni e relativa concessione di posteggi in favore di uno stesso operatore all'interno dello stesso mercato, è disciplinata dall'art. 40, comma 3, della legge regionale.

5. I posteggi riservati ai produttori agricoli, ai portatori di handicap e al commercio equo e solidale, possono essere assegnati in concessione decennale esclusivamente a soggetti che possano provare il possesso dei prescritti requisiti secondo le procedure selettive e i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 8-bis – Assegnazione temporanea dei posteggi

1. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'art. 53 della legge regionale, avviene prioritariamente a favore di soggetti appartenenti alla medesima categoria merceologica, con distinzione per comparto del mercato, salvo per i posteggi riservati ai produttori agricoli che possono essere occupati esclusivamente da produttori agricoli, e per i posteggi riservati a portatori di handicap e per il commercio equo solidale, nei quali viene data preferenza a spuntisti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale, per la sola giornata di svolgimento dello stesso, sulla base, nell'ordine:

- a) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;

b) per sorteggio.

2. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.

3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare al medesimo solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili.

4. L'entrata al mercato è subordinata al pagamento anticipato del canone unico patrimoniale e al possesso della regolarità contributiva.

5. Gli organi di Polizia Municipale, in presenza di esigenze organizzative ovvero di situazioni imprevedibili, sono autorizzati, limitatamente alla sola giornata di svolgimento del mercato, a disporre modifiche alla collocazione dei posteggi. In ogni caso, il posizionamento del posteggio dovrà avvenire secondo le indicazioni del personale addetto al Servizio Polizia Municipale.

Art. 8-ter – Miglioria e scambio consensuale

1. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I posteggi scelti per miglioria, ai sensi del comma precedente, debbono appartenere, se previsto, al medesimo comparto di mercato.

3. La variazione del posteggio a seguito di miglioria viene annotata nell'atto di concessione che conserva la data di scadenza prefissata al momento del rilascio.

4. In caso di soppressione di uno o più posteggi assegnati, agli assegnatari viene concesso ove possibile altro posteggio tra quelli liberi seguendo la procedura prevista per la miglioria.

5. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

6. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge il Dirigente può autorizzare lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari, purché appartengano allo stesso comparto, senza modifica degli spazi assegnati e non vi siano altri contrari motivi di interesse pubblico.

7. Il Comune, in seguito alla presentazione di apposita domanda, sottoscritta da entrambi gli operatori, provvede, nei trenta giorni successivi, all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.

8. Un nuovo scambio consensuale può essere effettuato solo trascorsi 18 mesi dal precedente.

Art. 9 – Registrazione delle presenze nel mercato

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del computo dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per la registrazione all'orario di inizio del mercato e che:

- a) vi abbiano effettivamente esercitato;
- b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili.

Nel caso previsto dalla lett. a), ai fini del computo dell'anzianità di presenza, l'operatore deve risultare ancora presente alla verifica degli organi di vigilanza operata alle ore 11.00.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.

3. La presenza nei mercati si acquisisce con l'intera partecipazione ad essi, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di Polizia Municipale consentono l'abbandono per tutti gli operatori o per alcuni in presenza di comprovati motivi.

4. Gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, possono consentire l'abbandono anticipato del mercato. Qualora, a causa di calamità naturali, particolari condizioni climatiche o eventi del tutto eccezionali, si verifichi un numero rilevante di abbandoni, nella medesima giornata gli operatori assenti non saranno considerati tali ai fini delle presenze.

5. Sono considerate assenze giustificate quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati a condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato entro sette (7) giorni dal giorno dalla data dell'assenza al Comune, tramite le modalità previste per legge.

6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. La rilevazione delle presenze è effettuata dal servizio di Polizia Municipale che le trasmetteranno agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

TITOLO III – FIERE

Art. 10 – Fiere

1. È previsto lo svolgimento delle seguenti fiere annuali:

DENOMINAZIONE	DATA	LUOGO
Fiera di S. Ubaldo	17 maggio	Centro storico: Via Dante, Corso Garibaldi, Piazza Oderisi, Via Cairoli, Via Mazzatinti, Via della Repubblica, Piazza 40 Martiri, Piazzale Frondizi
Fiera di S. Giovanni	24 giugno	Centro storico: Via Dante, Corso Garibaldi, Piazza Oderisi, Via Cairoli, Via Mazzatinti, Via della Repubblica, Piazza 40 Martiri, Piazzale Frondizi

2. L'articolazione del numero dei posteggi in relazione al tipo di operatore è il seguente:

- n. 240 posteggi per commercianti su aree pubbliche;
- n. 4 posteggi riservati a produttori agricoli;
- n. 2 posteggi riservati a soggetti disagiati ed associazioni di commercio equo e solidale, come definite all'art. 40, comma 10, lettera b), della legge;
- n. 4 posteggi riservati ad artigiani.

3. È ammessa la possibilità, in via sperimentale, con atto di Giunta, di individuare altre aree per lo svolgimento delle fiere.

4. La planimetria delle fiere, con l'individuazione posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione, o con successivi provvedimenti della Giunta Comunale, può essere disposta la settorializzazione delle fiere, anche mediante suddivisione dei posteggi per categorie merceologiche o secondo ulteriori criteri organizzativi ritenuti funzionali al miglior assetto dell'area mercatale. In ogni caso, il posizionamento del posteggio dovrà avvenire secondo le indicazioni del personale addetto al Servizio Polizia Municipale.

5. L'orario di vendita fissato per le fiere è dalle ore 7.30 alle ore 20.00. I posteggi devono essere lasciati liberi entro le ore 21.00.

6. Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee degli stessi sono effettuate alle ore 7.00, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di Polizia Municipale dispongano la posticipazione.

Art. 11 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. L'assegnazione della concessione dei posteggi nelle fiere è effettuata previo esperimento delle procedure selettive e secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva, sia individuale sia societaria, ai fini previdenziali e assistenziali.

[2]

3. Per l'attribuzione del singolo posteggio viene stabilito un calendario di date in cui devono presentarsi per ordine di graduatoria, gli operatori utilmente collocati nella graduatoria stessa al fine di scegliere il posteggio dove posizionarsi. La scelta può essere effettuata anche da terzi in possesso di apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, da trasmettere al Comune almeno 24 ore prima della data fissata per la scelta, salvo cause imprevedibili o di forza maggiore.

4. L'assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi avviene, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, nell'ordine:

- a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno partecipato al bando di concorso e non sono risultati assegnatari;
- b) del più alto numero delle presenze effettive;
- c) sorteggio.

5. L'assegnazione temporanea nelle fiere avviene senza distinzione di comparto salvo per i posteggi riservati ai produttori agricoli che possono essere occupati esclusivamente da produttori agricoli, i posteggi riservati agli artigiani che possono essere occupati esclusivamente da artigiani e per i posteggi riservati a portatori di handicap e per il commercio equo solidale, nei quali viene data preferenza a spuntisti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale, per la sola giornata di svolgimento dello stesso, con il seguente ordine di priorità in ordine decrescente:

- portatori di handicap o associazioni di commercio equo e

solidale;

- operatori del settore alimentare;
- operatori del settore non alimentare.

6. L'entrata alla fiera è subordinata al pagamento anticipato del canone unico patrimoniale e al possesso della regolarità contributiva.

Art. 11-bis – Registrazione delle presenze nelle fiere

1. Sono considerati presenti alla fiera, ai fini del computo dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.

3. La presenza nelle fiere si acquisisce con l'intera partecipazione ad essi, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di Polizia Municipale consentono l'abbandono, per tutti gli operatori o per alcuni in presenza di comprovati motivi.

4. Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale, nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

5. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune adottata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6. Sono considerate assenze giustificate quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati a condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato entro sette (7) giorni dal giorno della data dell'assenza al Comune, tramite le modalità previste per legge.

9. Il computo delle presenze è effettuato, mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

11. La rilevazione delle presenze è effettuata dal servizio di Polizia Municipale che le trasmetteranno agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 12 – Posteggi fuori mercato

1. Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale, sono istituiti i seguenti posteggi fuori mercato:

Luogo di svolgimento		Giorno	n. posteggi	Vincoli merceologici
Posteggi annuali senza attrezzature				
1	Piazza Quaranta Martiri / Logge dei Tiratoi	Tutti i giorni esclusa domenica	1	1 Produttori agricoli o onlus
2	Piazza Quaranta Martiri / angolo via della Repubblica	Tutti i giorni escluso il lunedì	1	Settore non alimentare
3	Piazza Quaranta Martiri / lato giardini piccoli	Tutti i giorni escluso il lunedì	1	Settore alimentare
4	Piazza 40 Martiri / lato giardini di fronte Logge dei Tiratoi	Venerdì	1	Settore alimentare
5	Via del Teatro Romano (lato mura urbiche)	Tutti	1	Settore alimentare con somministrazione
6	Via del Teatro Romano (lato casa custode)	Tutti i giorni escluso il lunedì	1	Settore non alimentare
7	Piazza S. Pietro	Mercoledì, venerdì e sabato	1	Settore alimentare
[8]				
9	Piazza S. Pietro	1° e 3° mercoledì e sabato di ogni mese	1	Settore non alimentare
[10]				
[11]				
Posteggi annuali con attrezzature				
[12]				
13	Piazza Quaranta	Tutti	1	Settore non

	Martiri / lato parcheeggio a pagamento			alimentare con specializzazione giornali e riviste
14	Zona San Pietro: tra Via Campo di Marte e Viale della Rimembranza	Tutti	1	Settore non alimentare con specializzazione giornali e riviste
15	Loc. Cipolletto: S.R.298	Tutti	1	Settore non alimentare con specializzazione giornali e riviste
16	Cimitero civico (ingresso principale)	Tutti	1	Settore non alimentare
17	Cimitero civico (ingresso principale)	Tutti	2	Settore non alimentare
18	Cimitero civico (ingresso est)	Tutti	1	Settore non alimentare
19	Cimitero Frazione Mocaiana	Tutti	2	Settore non alimentare
20	Cimitero Frazione Torre dei Calzolari	Tutti	1	Settore non alimentare
21	Cimitero Frazione Branca	Tutti	1	Settore non alimentare
Posteggi stagionali senza attrezzature				
[22]				
23	Via del Teatro Romano lato mura urbiche	Tutti i giorni esclusi i festivi	1	Produttore agricolo

2. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato, mediante concessione di durata decennale, è effettuata previo esperimento delle procedure selettive e secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva, sia individuale sia societaria, ai fini previdenziali e assistenziali.

3. Ai fini di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della L.R. n. 10/2014, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 dell'art. 40 della L.R. nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui al precedente comma.

[4]

5. Il posteggio stagionale individuato al comma 1 con il numero 21 è assegnato con bando decennale.

6. Il posteggio stagionale individuato al comma 1 con il numero 22 è assegnato con bando decennale ai produttori agricoli.

7. Per l'assegnazione dei posteggi stagionali, identificati al comma 1 con i numeri 21 e 22, gli interessati devono inoltrare apposita domanda, in base al bando che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gubbio.

8. Nell'ipotesi che il soggetto assegnatario del posteggio stagionale non lo utilizzi per più di 18 giorni la concessione decade ed il posteggio, analogamente alla ipotesi di spontanea rinuncia da parte dell'aggiudicatario, viene assegnato al soggetto utilmente collocato in graduatoria.

9. Per i posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari e quindi non sono previste operazioni di spunta, fermo l'obbligo di corresponsione del canone unico patrimoniale e a condizione che l'operatore occupi il posteggio entro l'orario stabilito in concessione.

10. La collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni su indicazione della Polizia Municipale per motivi di viabilità; può essere altresì disposta l'immediata soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

11. In occasione del rilascio di concessioni e autorizzazioni temporanee di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento, le concessioni relative ai posteggi fuori mercato con la medesima localizzazione sono sospese per la durata delle suddette concessioni e autorizzazioni.

Art. 13 – Concessioni ed autorizzazioni temporanee di posteggio

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il dirigente del servizio può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a otto (8) per ciascuna manifestazione, su siti individuati dall'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Si individuano in ogni caso i seguenti posteggi, tradizionalmente frequentati:

a) n. 3 posteggi massimo per ogni festa o manifestazione che si svolge nelle frazioni del Comune di Gubbio;

[b)]

c) Festa dei Ceri (grandi, mezzani e piccoli):

- n. 3 posteggi presso i stradoni per il Monte Ingino riservati alla somministrazione di bevande e prodotti del settore alimentare;
- n. 4 in via del Teatro Romano, di cui n. 3 per prodotti del settore alimentare e n. 1 per prodotti del settore non alimentare;
- n. 1 in via Perugina per prodotti del settore alimentare;

d) Festa del Patrono:

- n. 2 posteggi presso la Basilica di S. Ubaldo, di cui n. 1 per il settore alimentare e n. 1 per il settore non alimentare;
- n. 3 in via del Teatro Romano, di cui n. 2 per il settore alimentare e n. 1 per il settore non alimentare;

e) Festa della Traslazione:

- n. 2 posteggi presso la Basilica di S. Ubaldo, di cui n. 1 per il settore alimentare e n. 1 per il settore non alimentare;

f) n. 2 posteggi per ciascun cimitero frazionale dove non vi siano posteggi esistenti, nel periodo 29 ottobre/2 novembre, riservati per la vendita di fiori, piante, lumini e simili.

3. È inoltre possibile il rilascio di ulteriori concessioni per posteggi qualora compatibili con la viabilità, previo parere del Servizio Polizia Municipale.

4. Le istanze per l'occupazione dei posteggi indicati al presente articolo devono essere presentate almeno 20 giorni prima di ciascuna manifestazione. Nell'ipotesi di domande concorrenti, per l'aggiudicazione del posteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio e, in caso di parità, di più anziana iscrizione al registro delle imprese.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 14 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 5, della legge regionale la sosta nel medesimo luogo è ammessa per non più di due ore, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.

[2]

3. Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o piazza.

4. La permanenza nel medesimo punto non è sottoposta a limitazioni temporali nelle aree poste al di fuori della S.S. 219 dalla svincolo Gubbio est allo svincolo Gubbio ovest.

Art. 15 – Zone vietate

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della L.R. n. 10/2014, è stabilito il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutto il centro storico così come delimitato dalle Mura Urbiche e da Largo di Porta Marmorea, compresi Viale del Teatro Romano e Via Campo di Marte.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – Uso del posteggio

1. Il posizionamento del posteggio dovrà in ogni caso avvenire secondo le indicazioni del personale addetto al Servizio Polizia Municipale.

2. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l'attività di vendita è sospesa.

3. È vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, salvo le ipotesi di affitto o cessione di azienda.

4. È fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.

5. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. È vietato esercitare nel posteggio il commercio di generi diversi da quelli ammessi.

6. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima di 60 cm. Il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di 3 m e può sporgere fino a 0.50 m oltre il confine del suolo assegnato qualora, comunque, non invada altro posteggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, animali da cortile, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, all'interno degli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende. Il cambio degli automezzi non comporta l'obbligo per il Comune di mettere a disposizione altre aree.

8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere, messi da lui stesso a disposizione, depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detersivi e solventi a cura e spese del concessionario.

9. È fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

10. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non rechino disturbo.

11. Nei posteggi vincolati alla vendita di prodotti alimentari è ammessa anche la vendita di detersivi, detergenti ed altri articoli per la pulizia.

12. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie e di rispetto delle misure assegnate, consente:

- a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria;
- b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.), qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.

Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari. I prodotti alimentari, diversi da quelli ortofrutticoli, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi.

13. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

14. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

15. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. È vietato vendere animali vivi e generi destinati all'alimentazione umana nello stesso posteggio o in posteggi contigui dei mercati e delle fiere.

16. Nell'ambito dell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato l'utilizzo di impianti, attrezzature e apparecchiature alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL), sia in bombole sia in serbatoi, salvo diversa autorizzazione espressa.

17. In deroga al divieto di cui al comma 16, l'utilizzo del GPL è consentito esclusivamente nei casi in cui sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione, previa presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica richiesta. Il soggetto autorizzato è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'attività, il costante rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, nonché a consentire i controlli da parte degli organi competenti.

18. In caso di vendita di prodotti usati, l'operatore è tenuto a segnalarli mediante apposita cartellonistica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento, nonché a collocarli in spazi distinti rispetto alla restante merce.

19. La vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati è consentita esclusivamente qualora gli stessi siano accompagnati da idonea documentazione fiscale e sanitaria attestante la tracciabilità e la provenienza, nonché l'avvenuta igienizzazione conformemente alla normativa sanitaria vigente. Su richiesta degli organi di vigilanza, l'operatore è obbligato a esibire la documentazione comprovante l'effettiva esecuzione del processo di sanificazione.

Art. 16-bis – Sospensione, soppressione, spostamento di sede e modifica degli orari

1. La sospensione, la soppressione, lo spostamento di sede o la modifica degli orari ordinari dei mercati, delle fiere o del commercio su posteggio fuori mercato sono disposti, in via ordinaria, con provvedimento del dirigente competente.

2. In presenza di esigenze organizzative connesse a eventi o manifestazioni di rilevante interesse turistico, artistico, sportivo o promozionale, previamente individuati con deliberazione della Giunta comunale, il dirigente provvede ai sensi del comma 1, assicurando, ove possibile, soluzioni alternative idonee a garantire la continuità dell'attività degli operatori.

3. Qualora ricorrano eventi imprevisti, situazioni di necessità e urgenza o casi di forza maggiore tali da rendere indifferibile l'adozione di

provvedimenti a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana o dell'incolumità pubblica, interviene il Sindaco con apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Nei casi di cui al precedente comma, il Sindaco può disporre la sospensione o lo spostamento temporaneo dei mercati, delle fiere, o del commercio su posteggio fuori mercato anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione emergenziale.

5. In caso di spostamento temporaneo, sia disposto dal dirigente sia dal Sindaco, l'Amministrazione garantisce, ove possibile, una collocazione alternativa dei posteggi, assicurando a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare.

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

1. È consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Servizio Polizia Municipale.

2. Qualora gli organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

3. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap.

Art. 18 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.

2. È ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha

l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli con la scritta "merce usata" posizionati sui banchi in modo ben visibile al pubblico e in numero adeguato all'ampiezza dell'esposizione, di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce.

Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, spetta agli organi di Polizia Municipale e agli organi di vigilanza.

2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell'art. 57, commi 1 e 2, della L.R. n. 10/2014, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, o in violazione dell'art. 8, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.500,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, adottati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge regionale n. 10/2014, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00, chiunque violi il disposto della L.R. n. 10/2014 in materia di comunicazioni specificate all'art. 57, comma 6.

5. È punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 57 della L.R. 10/2014, chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato.

6. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta

audizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. In caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale, si applicano le disposizioni di cui al vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del Comune di Gubbio.

Art. 20 – Rilascio delle autorizzazioni itineranti

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche se effettuato in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), trasmessa al Comune – SUAPE in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività.

Art. 21 – Sospensione dell’attività

1. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva, il dirigente del settore preposto per materia può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi nel mercato;
- c) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione, degli elementi di arredo urbano e del verde pubblico;
- d) occupazione di suolo pubblico maggiore di quanto concesso;
- e) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti l’utilizzo di impianti, attrezzature e apparecchiature alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL).

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.